

ALLEGATO C

Convenzione per la gestione dell'impianto sportivo comunale e relative pertinenze, ubicato in via San Biagio 31 a Castelnuovo Belbo.

Art. 1 Oggetto e durata della convenzione.

Con la presente convenzione, il Comune di Castelnuovo Belbo (di seguito denominato "Concedente") affida all'Associazione _____ (di seguito denominato "Concessionario") con sede in _____, Via _____, P.IVA _____, l'utilizzo e la gestione di parte dell'impianto sportivo comunale e dell'annesso bar sito in Castelnuovo Belbo, Via San Biagio 31 e più precisamente di un campo sintetico da tennis, un campo sintetico polivalente da calcetto, un campo da bocce, un parco giochi, un bar con servizi, spogliatoi e magazzino annessi ed un area attrezzata fitness. Non è compresa nella convenzione la gestione del campo da calcio e relativi spogliatoi.

A tutti gli effetti l'affidamento in concessione della gestione si qualifica quale servizio pubblico e non può essere abbandonata o sospesa, se non per validi motivi riconosciuti tali dalla Amministrazione Comunale. A tal fine il concessionario si obbliga a custodire e preservare da ogni danno quanto oggetto della presente concessione.

La durata della concessione è stabilita in anni cinque con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, prorogabili solo in caso di volontà concreta del gestore di compiere opere di investimento/manutenzione straordinaria sulla struttura, sulla base di un articolato progetto con cronoprogramma, espressamente autorizzato dal Comune, al solo fine di consentire l'ammortamento delle spese fatte e con la clausola che le opere rimangano per sempre acquisite al patrimonio comunale, senza corresponsione di alcuna somma da parte del Comune concedente.

Art. 2 Descrizione degli impianti e delle attrezzature

Il complesso sportivo oggetto della convenzione è costituito da:

- 1 campo sintetico da tennis
- 1 campo sintetico polivalente da calcetto
- 1 campo da bocce
- 1 parco giochi
- 1 bar con servizi, spogliatoi e magazzino annessi
- 1 area attrezzata fitness

Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione é costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, arredi e attrezzature, facenti parti di parte del complesso sportivo sopra descritto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

In riferimento alle caratteristiche dell'impianto e alla presenza delle attrezzature sopra descritte, il Concessionario dichiara espressamente di averne constatata la consistenza e di averne verificato lo stato di funzionamento e di conservazione con la sottoscrizione di apposito verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le parti.

Nel verbale di consegna verrà redatto da parte dell'Ufficio Tecnico un inventario di tutte le attrezzature e arredi nonché delle principali apparecchiature tecnologiche che verranno affidate al Concessionario, il quale ne garantirà, per il periodo di affidamento di cui alla presente convenzione, il corretto utilizzo e la buona conservazione.

Alla riconsegna della struttura, che deve essere lasciata libera da attrezzature e cose di proprietà del Concessionario, verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, specifico inventario dei beni mobili ed immobili. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario. Le attrezzature, anche mobili, funzionali all'impianto acquistate dal Concessionario e autorizzate dall'

Ufficio Tecnico, diverranno dotazioni di proprietà dell'Amministrazione Comunale senza alcuna possibilità di rivalsa.

Art. 3 Canone della concessione

Il canone di concessione annuo è di € 1.200,00 + IVA 22%, con possibilità di abbattimento nel caso di interventi di miglioria e di innovazione dell'impianto che saranno per sempre acquisiti al patrimonio comunale, al termine della concessione, senza riconoscimento di alcuna utilità economica da parte del Comune.

Il canone sarà versato al Comune anticipatamente entro il 31 dicembre per ogni annualità di riferimento.

In caso di mancato pagamento entro i termini previsti, saranno applicati gli interessi legali su tutta la somma non corrisposta e per il periodo di ritardato pagamento.

Il Concedente procederà alla riscossione coattiva della somma non corrisposta in caso di continuata insolvenza da parte del Concessionario. In quest'ultimo caso, il Concedente provvederà a revocare la presente convenzione.

Prima della sottoscrizione della presente convenzione, il concessionario dovrà versare la somma di € 300,00 anche a mezzo fidejussione a favore dell'Ente a garanzia del regolare svolgimento del servizio concesso e del pagamento del canone. La cauzione sarà imputabile ad indennizzo di disservizi accertati e sarà restituita al termine del contratto, previa opportuna verifica dello stato degli immobili e delle strutture.

Entro dieci giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il Concessionario dovrà provvedere alla voltura a proprio favore di tutte le utenze (connesse alle strutture concesse) relative a energia elettrica, acqua potabile, gas metano, servizi telefonici, raccolta rifiuti. Il mancato rispetto del termine indicato comporta risoluzione di diritto della convenzione.

Art. 4 Orario di apertura

Il Concessionario garantirà l'apertura dell'impianto secondo una fascia oraria concordata con la Civica Amministrazione.

Art. 5 Modalità e prescrizioni per l'utilizzo

Nell'attività di utilizzo del complesso sportivo, il Concessionario dovrà rigorosamente attenersi a quanto disposto dalla presente convenzione, nella consapevolezza che la propria attività non potrà in alcun modo pregiudicare l'eventuale fruibilità del complesso da parte di terzi, autorizzati dal Concedente.

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo.

Pertanto, il concessionario dovrà diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

All'interno dell'impianto sportivo oggetto di concessione, il concessionario potrà organizzare in autonomia corsi ed attività sportive, di promozione amatoriale e scolastica, agonistiche, ricreative, educative, di aggregazione o di pubblica utilità. Dette iniziative dovranno essere di volta in volta valutate ed approvate dall'Amministrazione Comunale.

Il programma di utilizzo del Concessionario, per attività inerenti il proprio settore sportivo, dovrà essere consegnato all'Ufficio Tecnico del Comune di Castelnuovo Belbo entro il 01 gennaio di ogni anno di convenzione.

Il Comune di Castelnuovo Belbo, riserva per sé e per le Associazioni operanti sul territorio Comunale e per le istituzioni scolastiche la facoltà di utilizzare le predette strutture almeno per n. 4 giornate all'anno, al fine di consentire l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni di interesse

pubblico organizzate o patrocinate dal Comune. In tali ipotesi, le strutture verranno utilizzate a titolo gratuito e a manifestazione ultimata, restituite libere da attrezzature e materiali, pulite e riordinate.

Art. 6 Rapporti

In relazione agli impegni assunti con la presente convenzione, il Concessionario individua un soggetto referente, competente in ordine alla realizzazione delle attività previste e agli impegni reciprocamente assunti.

Art. 7 Oneri a carico del Concessionario

Sono a carico del concessionario:

1. Ordinaria manutenzione e pulizia del complesso sportivo oggetto della convenzione e delle aree esterne di pertinenza delle strutture;
2. Manutenzione degli arredi, attrezzature e delle apparecchiature elettriche, illuminazione, infissi e vetri (con sostituzione in caso di rottura);
3. Apertura, chiusura, conduzione dell'impianto, l'impiego di proprio idoneo personale.
4. Custodia del complesso, delle attrezzature, materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati, nonché il ripristino o sostituzioni di tutti gli arredi del complesso che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso anche non corretto o dalla scarsa sorveglianza.
5. Assunzione della totale responsabilità di conduzione della struttura sportiva e scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere emanate, in materia igienico-sanitaria, di prevenzione degli infortuni, degli incendi, di sicurezza e pubblico spettacolo, nonché in materia di obbligo di defibrillatore;
6. Richiesta ed ottenimento da parte del Concessionario delle autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento del complesso e del bar.
7. Pagamento di oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impianto, comprensivi della tassa rifiuti.
8. Voltura dei contratti per la fornitura di acqua, corrente elettrica, gas a carico del Concessionario ed assunzione dei costi che ne derivano.
9. Conduzione impianto di riscaldamento con la verifica annuale sui fumi e relativa manutenzione ordinaria.
10. Mantenimento delle condizioni di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. Per tale compito può avvalersi di un suo sostituto, il gestore della sicurezza, che abbia le competenze necessarie a svolgere tale incarico e sia sempre presente durante l'intero svolgimento dell'attività.
11. Adempimento di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando le disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro. Il Concessionario risponde in ogni caso dell'operato sia del personale assunto che di quello volontario. Il concedente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo: di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo rapporto di lavoro;

Il concessionario deve, per tutta la durata della convenzione, consentire che il Comune, il quale mantiene la piena ed assoluta titolarità dell'impianto, effettui il controllo circa lo stato di manutenzione degli impianti concessi (per indicare le eventuali opere di manutenzione di cui necessitino mediante redazione di apposito verbale riportante l'esito della verifica), gli orari d'uso degli impianti sportivi in oggetto, l'effettiva destinazione dell'impianto alle finalità indicate nell'atto di concessione.

Il concessionario deve, per tutta la durata della convenzione, consentire il passaggio al campo da calcio ed il parcheggio nei pressi, onde permettere da parte dell'utilizzatore del campo, dei giocatori, del pubblico e di altri soggetti eventualmente identificati, la fruizione della predetta struttura.

Il Concessionario provvederà inoltre:

- a) all'apertura e alla chiusura dell'impianto e delle sue pertinenze (compreso il parcheggio) durante tutti gli utilizzi del complesso in oggetto nonché alla sua custodia;
- b) alla dotazione del materiale di pronto soccorso o di prima rianimazione a norma di legge.

Il Concessionario si impegna ad effettuare a propria cura e spese gli interventi di riparazione di eventuali danni arrecati alle strutture per propria responsabilità diretta o a causa di utilizzo incauto delle stesse. Nel caso in cui il Concessionario non provvedesse tempestivamente all'esecuzione di tali interventi o comunque entro 10 giorni dalla constatazione del danno, il Concedente vi provvederà direttamente, addebitando il Concessionario gli eventuali oneri.

Per quanto concerne il bar, restano a carico del Concessionario l'eventuale arredo dei locali, nonché l'acquisizione di tutte le attestazioni e autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie e previste dalle vigenti leggi che disciplinano e regolano la materia.

Il Concessionario non può concedere l'utilizzo del centro sportivo ad altri soggetti.

Art. 8 Obblighi del Concedente

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale.

Il Concessionario qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria, non ricompresi fra quelli di cui all'articolo precedente e di manutenzione straordinaria, che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, richiede all'Amministrazione Comunale di provvedere, specificando i lavori necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando apposita perizia redatta sulla base dei prezzi desunti dal prezzario della Regione Piemonte.

Qualora l'Amministrazione non sia in grado di provvedere alla esecuzione dei lavori, di cui al capoverso precedente, con la necessaria tempestività, può autorizzare il Concessionario a provvedere direttamente. Alla liquidazione e al rimborso della spesa, sostenuta dal Concessionario si procederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.

Il Comune di Castelnuovo Belbo assicurerà a proprie spese la potatura degli alberi.

Art. 9 Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità per danni di ogni genere, anche nei confronti di terzi, derivanti dall'attività oggetto della concessione.

A tale scopo il Concessionario stipulerà una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi, con dei massimali adeguati - comunque non inferiori a € 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro - per danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, inclusi eventuali danni all'impianto sportivo e ai beni di proprietà comunale.

Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intera durata della concessione.

Qualora a causa dell'inadeguatezza dei massimali di polizza e/o altre deficienze di copertura i danni di cui trattasi non fossero risarciti o lo fossero parzialmente, il Concessionario, mediante la sottoscrizione della presente convenzione, assumerà a proprio carico il relativo onere qualora imputabile a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di Legge.

Copia del contratto assicurativo dovrà essere trasmesso all'Amministrazione comunale prima della stipula della convenzione. Annualmente, il Concessionario dovrà inviare al Comune copia della quietanza comprovante il pagamento del premio.

Art. 10 Proventi dell'attività di utilizzo. Pubblicità

Il Concessionario, nel rispetto delle leggi in vigore e senza responsabilità per il Concedente, a parziale copertura delle spese di gestione, può incassare i proventi derivanti da:

- vendita dei biglietti durante le gare ufficiali e i tornei svolti presso il complesso sportivo oggetto della convenzione, fermi restando gli oneri SIAE a suo totale carico.
- introiti derivanti da corsi per bambini e ragazzi e/o servizi di altra natura;
- gestione del bar;

La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno della struttura sia nelle aree esterne ad essa pertinenti, sarà consentita previa autorizzazione della Civica Amministrazione e previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente. Il Concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità.

Art. 11 Rendiconto

Per ogni anno finanziario, entro il giorno 1 luglio di ogni anno, il Concessionario di Gestione ha l'obbligo di trasmettere al Comune di Castelnuovo Belbo una relazione dettagliata, dell'anno sportivo appena trascorso, relativa alla avvenuta gestione dell'impianto con i seguenti dati:

- il numero di associazioni che utilizzano l'impianto sportivo e ore loro riservate;
- ore di utilizzo da parte del Concessionario;
- iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate;
- bilancio consuntivo di gestione dell'impianto affidato che dovrà comprendere anche:
 1. introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati all'impianto, apporti derivati dai servizi di supporto;
 2. interventi effettuati di natura ordinaria e straordinaria;
 3. numero degli addetti, monte ore lavorato da ognuno, tipo di contratto di impiego e relativo costo.

Art. 12 Controlli

L'uso dell'impianto, in conformità a quanto contemplato dalla presente convenzione, sarà verificato attraverso opportuni controlli da parte dell'Ufficio tecnico/Commissione tecnica, con scadenza semestrale, fatti salvi eventuali altri controlli a campione, nonché da parte degli altri Uffici comunali per le questioni di relativa competenza.

Art. 13 Divieto di modificazione della destinazione degli impianti

E' espressamente vietata ogni forma di modifica delle strutture e di utilizzo dell'impianto diversa da quelle previste dalla presente convenzione.

Art. 14 Inadempimento, risoluzione anticipata, revoca, recesso e penalità.

In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente atto il Comune potrà dichiarare la risoluzione della convenzione con immediata decadenza del Concessionario tramite comunicazione scritta e motivata.

In particolare sono cause di risoluzione espressa ex art. 1456 Codice Civile:

- a) l'applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;
- b) la chiusura totale o parziale dell'impianto anche temporanea senza giustificato motivo;
- c) la violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria di cui all'art. 7;
- d) la violazione delle disposizioni in materia di sub concessione;
- e) l'esecuzione di eventuali opere in modo difforme da quello autorizzato;

f) la violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente e temporaneamente le strutture e gli impianti per usi e finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione;

g) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto pregiudizievole dell'incolumità e salute degli utenti.

La convenzione è revocata inoltre per gravi e inderogabili esigenze di pubblico interesse e qualora vengano modificate, senza essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale, le finalità statutarie dell'associazione o della società.

Il Concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione al termine di ciascuna stagione sportiva, dando un preavviso di almeno mesi 6 (sei).

Per violazioni degli obblighi contrattuali che non comportano la risoluzione anticipata, l'Amministrazione può applicare una penale da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di € 300,00 (trecento) da graduare in relazione alla gravità dell'inadempienza ed al numero delle violazioni eventualmente commesse, da prelevarsi sulla cauzione prevista ai sensi dell'art. 3, la quale dovrà essere ripristinata entro 30 giorni, pena la risoluzione del contratto.

Art. 15 Modificazione della convenzione

Ogni modifica ed integrazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.

Art. 16 Gestione della sicurezza

Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere predisposto, a cura del Concessionario, un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

Art. 17 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione della presente concessione nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Concessionario, in particolare, si impegna a trasmettere al Comune di Castelnuovo Belbo, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i alla concessione in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. Il Concessionario si impegna, inoltre, a comunicare al Comune di Castelnuovo Belbo ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui il Concessionario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, il Comune di Castelnuovo Belbo avrà facoltà di risolvere immediatamente la presente concessione mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

Il Concessionario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Concessionario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere al Comune di Castelnuovo Belbo copia dei contratti stipulati con i subcontraenti.

Art. 18 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Il Concessionario si impegna inoltre, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture del Comune o al servizio dello stesso, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e quello dell'ente

approvato con Delibera di G.C. n. 8/2014 (pubblicato sul sito internet istituzionale all'indirizzo <https://www.comune.castelnuovobelbo.at.it>).

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Art. 19 Disposizioni generali e finali.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni di pubblico servizio.

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant'altro necessario per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico del Concessionario.

Per tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione viene dichiarato competente il Tribunale di Alessandria.

Comune di Castelnuovo Belbo
"Concedente"

Associazione
"Concessionario"

Castelnuovo Belbo, lì

